

GR_GERICHTE R 2019 47 vom 5. Januar 2021

GR Gerichte, 2021-01-05, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/gr_gerichte_R_2019_47

FR: GR_GERICHTE R 2019 47 du 5 janvier 2021

IT: GR_GERICHTE R 2019 47 del 5 gennaio 2021

Regeste

approvazione per EFZ | Bauen ausserhalb der Bauzonen

Erwägungen

E. 1

lett. a della Legge sulla giustizia amministrativa (LGA; CSC 370.100). La legittimazione dei ricorrenti è pacifica (cfr. art. 50 LGA). Essendo inoltre tempestivo e rispondendo alle condizioni di forma (cfr. art. 52 cpv. 1 e art. 38 LGA) il ricorso è dunque ricevibile.

- 5 -

E. 1.2

La richiesta in via provvisoria di conferimento dell'effetto sospensivo al ricorso diventa priva d'oggetto con la presente decisione.

E. 2

Controverso è il rilascio della licenza edilizia per l'alberatura con gelsi nel tratto tra le due rotonde di F._____ e G._____ nella posizione richiesta dal convenuto 1, cioè sul lato destro della Strada J._____ partendo dalla rotonda di G._____.

E. 3

Innanzitutto, i ricorrenti sostengono che la domanda di costruzione sarebbe irricevibile perché non controfirmata e non approvata dal proprietario del fondo. La licenza edilizia sarebbe dunque nulla.

E. 3.1

Giusta l'art. 89 cpv. 3 prima frase della Legge sulla pianificazione territoriale del Cantone dei Grigioni (LPTC; CSC 801.100) se il committente non è proprietario del terreno edificabile, la domanda di costruzione va controfirmata dal proprietario.

E. 3.2

Indiscutibilmente, l'USTRA attualmente è ancora il proprietario della particella n. 400 su cui il convenuto 1 intende piantumare il discusso filare di gelsi. L'USTRA non ha però controfirmato la domanda di costruzione. Qui di seguito va dunque esaminato se, come segnalato dal convenuto 1, l'applicazione dell'art. 89 cpv. 3 LPTC (irricevibilità della domanda di costruzione perché non controfirmata dall'USTRA quale proprietario del fondo di costruzione) comporta un formalismo eccessivo.

E. 3.3

Commette un eccesso di formalismo, costitutivo di un diniego formale di giustizia proibito dall'art. 29 cpv. 1 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera (Cost.; RS

101), l'autorità che applica una regola di procedura con rigidità esagerata, ponendo esigenze eccessive, non giustificate da alcun interesse degno di protezione, così da diventare fine a sé stessa, complicando in maniera inammissibile la realizzazione del diritto - 6 - materiale o ostacolando in modo inammissibile l'accesso ai tribunali (DTF 145 I 201 consid. 4.2.1 con rinvii).

E. 3.4

Nella lettera del 16 novembre 2018 (doc. 4 convenuto 1) l'USTRA ha espressamente accolto la richiesta del convenuto per il nuovo posizionamento degli alberi (come richiesto nella domanda in esame) alla condizione che il convenuto 1 ottenga una propria licenza edilizia. Nella lettera del 9 settembre 2019 (doc. 24 convenuto 1) l'USTRA ha poi precisato che sta provvedendo all'allestimento della convenzione di cessione al convenuto 1 della rispettiva striscia di terreno (zona verde della particella n. 400, dove si intende piantumare il filare in discussione [n.d.T.]). L'USTRA ha rammentato la necessità che sia il convenuto 1 a occuparsi della messa a dimora delle piante su detto sedime. Visto questo esplicito consenso da parte dell'USTRA, un'applicazione rigorosa dell'art. 89 cpv. 3 LPTC costituirebbe un formalismo eccessivo. Il convenuto 1 poteva dunque entrare nel merito della domanda di costruzione. Per questi motivi, si rivela infondata anche la critica dei ricorrenti circa l'ingerenza da parte del convenuto 1 nella realizzazione del relativo filare. Anche se l'USTRA aveva inserito dei paletti indicanti la posizione degli alberi secondo il piano esecutivo del 2001 (a tal riguardo si veda il considerando seguente) nel terreno sull'altro lato della Strada J._____, ossia a sinistra partendo dalla rotonda di G._____, esso, come appena visto, si è poi dichiarato d'accordo con il nuovo posizionamento come previsto nella domanda di costruzione qui in esame del convenuto 1. Non si intravede quindi nessuna illecita intromissione da parte del convenuto 1.

E. 4

I ricorrenti fanno inoltre valere che il progetto d'esposizione del marzo 2001 sulla Circonvallazione di E._____ approvato e i relativi piani esecutivi passati in giudicato sarebbero vincolanti. I ricorrenti fanno inoltre osservare che il Piano generale delle strutture (PGS) non indicherebbe la posizione del filare, siccome su detto piano non figurerebbe la Strada J._____.

- 7 -

E. 4.1

Il progetto d'esposizione del marzo 2001 (progetto esecutivo della Circonvallazione di E._____ approvato dal Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni in base alla legislazione sulle strade nazionali) prevede il posizionamento del filare sulla sinistra della Strada J._____ tra la rotonda G._____ e quella di F._____ (cfr. doc. 2 ricorrenti). Tuttavia, come visto sopra, l'USTRA ha delegato la realizzazione dell'alberatura al convenuto 1, cedendogli i gelsi già acquistati, e prevede, come accordato (cfr. piano delle superfici, zona 12, allegato all'accordo del 3 novembre 2000 [doc. 1 convenuto 1]), di vendergli il relativo terreno. All'USTRA è dunque subentrato il convenuto 1 quale committente. Inoltre, i piani d'esposizione del marzo 2001, i quali prevedono un'alberatura a sinistra della strada cantonale, non si contrappongono alla domanda di costruzione del convenuto 1 che prevede un'alberatura a destra della strada cantonale. È pertanto superfluo chiarire se la validità dei piani esecutivi del 2001 sia

decaduta giusta il diritto federale sulle strade.

E. 4.2

Vincolante per il convenuto 1 è piuttosto la pianificazione locale. Ora, è vero che nel PGS dell'aprile 2014, emanato in votazione popolare il 1. giugno 2014 e approvato dal Governo il 7 luglio 2015 (doc. 1 convenuto 2 duplica), figura ancora il vecchio sedime di autostrada e non la nuova strada cantonale (Strada J._____). Ciononostante, nel PGS il filare nel tratto in discussione è ben visibilmente posizionato lungo il lembo di terra a fianco della Via H._____. Come menzionato dal convenuto 1 poi, il PGS è stato allestito e approvato in votazione popolare dopo l'approvazione del progetto di Circonvallazione, per cui i cittadini erano a conoscenza del nuovo tracciato della Strada J._____. Ciò, come osservato dal convenuto 2, si evince dal Piano generale di urbanizzazione (PGU), anch'esso modificato nell'ambito della revisione parziale della pianificazione locale (parte concernente il progetto di "ricucitura" del centro di E._____ in seguito allo spostamento della strada nazionale A13), in cui è tracciata come progettata la nuova Strada

- 8 - J._____, mentre è stralciata l'autostrada. Da una lettura combinata del PGS e del PGU emerge chiaramente che il filare è destinato a sorgere sul lato destro della Strada J._____ partendo dalla rotonda G._____, cosa che i ricorrenti avrebbero dovuto riconoscere. Posto ciò, in questa sede il PGS non può essere censurato a titolo preliminare (cfr. sentenza del Tribunale federale 1C_20/2019 dell'11 dicembre 2019 consid. 3.4) ed è perciò vincolante.

E. 4.3

Ora i ricorrenti non possono più far valere che lo spostamento dell'alberatura dal lato sinistro a quello destro della strada violerebbe le loro aspettative, in quanto essi si sarebbero affidati alla validità e invariabilità del progetto stradale. La presente domanda di costruzione concretizza infatti soltanto quanto stabilito nel PGS, segnatamente il posizionamento del filare in questione. Certo, i ricorrenti hanno ragionevoli motivi economici per opporsi a un filare che nasconderebbe la loro attività ai veicoli transitanti sulla Strada J._____. Anche il convenuto 1 ha riconosciuto che lo scopo dell'alberatura di nascondere le facciate degli edifici della zona industriale è opinabile. Si noti a tal riguardo che lo scopo principale delle alberature previste sembra piuttosto quello di mascherare la parte posteriore verso l'ex sedime della FR, come emerge dal Messaggio n. 49/2011-2014 datato 17 aprile 2014 del Municipio e della Commissione di Pianificazione al Consiglio Comunale per la trattanda n. 6 della seduta del 28 aprile 2014: "nel comparto F._____/G._____ sono state previste delle alberature di disegno del paesaggio e superfici minime da destinare ad aree verdi, con le finalità di definire il riquadro agricolo di contenimento della zona edificabile tramite un certo ordine paesaggistico e per accompagnare il percorso ciclabile lungo l'ex sedime RhB. Oltre a rendere riconoscibile il percorso, questa alberatura ha anche la funzione di gestire con una certa dignità il retro della zona industriale-artigianale" (pag. 8 del Messaggio). Come notato dai ricorrenti poi, il convenuto 1 il 26 gennaio 2018, quindi dopo l'approvazione della revisione parziale della pianificazione locale, ha apparentemente approvato

- 9 - il filare in questione sulla parte sinistra della strada cantonale (cfr. scritto del 15 novembre 2018 dell'USTRA [doc. 4 convenuto 1]). Tuttavia, simili contestazioni a un'alberatura al confine con la zona artigianale-industriale (a destra della Strada J._____) andavano fatte, se del caso, in fase di revisione parziale della pianificazione locale. In questa sede le rispettive censure dei ricorrenti non possono essere ricevute.

E. 5

LPTC) non prescrivono delle distanze minime, ma concernono la potatura (art. 73 cpv. 4 LE) o non sono pertinenti (art. 76 cpv. 5 LPTC inerente alle siepi). La censura dei ricorrenti secondo cui la distanza minima da rispettare, sia dalla strada cantonale sia da quella comunale che dai loro fondi, sarebbe di 6 m è quindi infondata. Vanno pertanto confermate le conclusioni e le restrizioni della licenza edilizia.

E. 5.1

Giusta l'art. 21 dell'Ordinanza stradale del Cantone dei Grigioni (OStra; CSC 807.110) per gli alberi e gli arbusti devono essere rispettate le seguenti distanze dal bordo della carreggiata: a) alberi ad alto fusto come alberi da bosco, castagni e noci 6 m dal centro del tronco; b) alberi da frutto ad alto fusto nonché specie arbustive 4 m dal centro del tronco o dalla pianta; c) alberi nani, siepi, arbusti ornamentali e arbusti da bacche, nonché viti 1 m dalla pianta (cpv. 1). In presenza di piste ciclabili e marciapiedi, nonché di aree di fermata dei mezzi pubblici fanno stato le distanze secondo il cpv. 1 dal bordo di questi impianti (cpv. 2). Lo spazio sopra la carreggiata deve essere tenuto libero da rami sporgenti fino ad un'altezza di 5 m. Piste ciclabili e marciapiedi devono essere tenuti liberi fino ad un'altezza di 3.50 m (cpv. 3). Sono vietate piantagioni che pregiudicano la sicurezza della circolazione (cpv. 4). Secondo l'art 50 cpv. 1 della Legge stradale del Cantone dei Grigioni (LStr; CSC 807.100) le costruzioni, gli impianti e le piantagioni lungo le strade cantonali devono essere realizzati, mantenuti e curati in modo da non causare pregiudizi o pericoli per queste strade e i suoi utenti.

- 10 - Giusta l'art. 52 LStr la realizzazione e la modifica di accessi pedonali e carrabili alle strade cantonali necessitano, oltre che della licenza edilizia, di un'autorizzazione dell'Ufficio tecnico (cpv. 1). L'autorizzazione deve essere negata se il raccordo compromette notevolmente la sicurezza della circolazione della strada cantonale (cpv. 4).

E. 5.2

Le foto di cui al doc. 5 e 6 dei ricorrenti mostrano come l'USTRA aveva inserito i picchetti sul lato opposto della Strada J. _____ a 6 m di distanza dal bordo della strada. Ciò non significa, tuttavia, che la distanza da osservare in questo caso sia di 6 m. In accordo con i convenuti, si constata piuttosto che i gelsi sono alberi da frutto ad alto fusto. La distanza minima tra il bordo della strada cantonale (Strada J. _____) e il centro del tronco dei gelsi deve dunque essere di (minimo) 4 metri. Come tali, essi devono inoltre mantenere una distanza minima dal confine pari a 4 m (cfr. art. 96 cpv. 1 n. 2 della Legge d'introduzione al Codice civile svizzero [LICC; CSC 210.100]). Inoltre, non vi sono distanze minime da rispettare dalle strade comunali, in questo caso dalla Via H. _____. Le norme citate dai ricorrenti al riguardo (art. 73 cpv. 4 della Legge edilizia comunale [LE] e art. 76 cpv.

E. 5.3

Infondate sono pure le ulteriori critiche dei ricorrenti relative alla sicurezza secondo cui, esistendo già un raccordo alla strada cantonale per veicoli provenienti dalla Via H. _____, sarebbe escluso che si possa realizzare un'alberatura che per definizione impedirebbe un'ampia visuale ai veicoli che intendono immettersi sulla strada cantonale. La licenza edilizia è stata rilasciata con condizioni inerenti alla sicurezza del traffico (v. n. 2 della li-

- 11 - cenza EFZ [doc. 1 ricorrenti]), come ordinato dalla Polizia cantonale (cfr. doc. 8 convenuto 2) e dall'Ufficio tecnico (cfr. doc. 9 convenuto 2) in rispetto della direttiva VSS

SN 640 273a sui rapporti di visibilità nei raccordi in pianura. È vero che, come osservato dai ricorrenti, non vi sono prove che l'Ufficio tecnico abbia verificato in loco la compatibilità del filare con le norme di sicurezza. Tuttavia, se le condizioni concernenti la sicurezza del traffico fissate nella licenza edilizia non potranno essere rispettate, si dovrà procedere allo smantellamento degli alberi o di una parte di esse. Con queste condizioni la licenza edilizia può quindi essere rilasciata.

E. 5.4

Infine, si osserva che dall'accordo tra il convenuto 1 e il Cantone dei Grigioni del 3 novembre 2000 e dai piani allegati della "Ricutura di E._____" (doc. 1 convenuto 1) non è intravedibile un compenso ecologico nel tratto in questione. Come sottolineato dai ricorrenti, questo figura soltanto nella zona 16 dall'altra parte del paese. Ma anche ammettendo che, come sostenuto dai ricorrenti e contrariamente alle affermazioni dei convenuti, il progetto in questione non rappresenti l'attuazione di una misura di compensazione ecologica, non vi sono comunque motivi ostativi alla realizzazione del progetto.

E. 5.5

I ricorrenti rammentano che, a causa della grandezza dei gelsi e della loro manutenzione, l'Ufficio tecnico ha consigliato di aumentare la distanza delle piante dalla strada cantonale da 4 a 6 m ed eventualmente di utilizzare piante più adatte a un viale alberato al posto dei gelsi, quali tigli, pioppi o faggi (cfr. presa di posizione/approvazione del 25 febbraio 2019 [doc. 9 convenuto 2]). A tal riguardo va tuttavia notato che l'Ufficio tecnico, malgrado questo consiglio, ha comunque approvato la distanza di 4 m. Il Tribunale non può intervenire ordinando al Comune di rispettare detto consiglio, siccome tale scelta rientra nel margine discrezionale di quest'ultimo. Ad ogni buon conto, la scelta di utilizzare dei gelsi appare giustificata dall'importanza storico-culturale di questa pianta.

- 12 -

E. 5.6

Visto quanto detto, le critiche dei ricorrenti secondo cui il progetto sarebbe un atto di abuso nei loro confronti, il quale violerebbe il principio dell'interesse pubblico alla misura, di divieto d'arbitrio e di uguaglianza di trattamento non trovano conferma.

E. 6

Per i suesposti motivi il ricorso va respinto e la decisione impugnata è confermata.

E. 7

I costi processuali sono posti a carico dei soccombenti ricorrenti in responsabilità solidale (art. 73 cpv. 1 e art. 72 cpv. 2 LGA). Secondo la regola di cui all'art. 78 cpv. 2 LGA, i convenuti non hanno diritto a ripetibili. Il Tribunale decide: 1. Il ricorso è respinto. 2. Vengono prelevate - una tassa di Stato di CHF 3'000.-- - e le spese di cancelleria di CHF 324.-- totale CHF 3'324.-- il cui importo va versato in responsabilità solidale da A._____, B._____, dalla Holding SA e dalla D.____ SA all'Amministrazione delle finanze del Cantone dei Grigioni, Coira. 3. [Vie di diritto] 4. [Comunicazioni]